

UNIONE DEI COMUNI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA

(Provincia di Modena)

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEFIORINO, PRIGNANO S/S, FRASSINORO, PALAGANO E L'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.

Il giorno **16 (sedici)** del mese di **Ottobre** dell'anno **2009** (duemilanove), nella Sede dell'Unione Valli Dolo, Dragone e Secchia in Via Rocca, n.1 a Montefiorino, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge:

TRA

- Il Comune di Montefiorino (Mo) in persona del Sindaco sig. PALADINI MAURIZIO domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montefiorino, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **40** del **10 ottobre 2009**, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Prignano sulla Secchia (Mo) in persona del Sindaco sig. FANTINI MAURO domiciliato per la sua carica presso il Comune di Prignano sulla Secchia il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **52** del **12 ottobre 2009**, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Frassinoro (Mo) in persona del Sindaco sig. FONTANA GIANNI domiciliato per la sua carica presso il Comune di Frassinoro , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **49** del **13 ottobre 2009**, esecutiva ai sensi di legge
- Il Comune di Palagano (Mo) in persona del Sindaco sig. GALVANI PAOLO domiciliato per la sua carica presso il Comune di Palagano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **46** del **16 ottobre 2009**, esecutiva ai sensi di legge
- L'Unione Comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia (Mo) in persona del Presidente sig. PALADINI MAURIZIO domiciliato per la sua carica presso l'Unione Comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia (Mo) , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. **14** del **16 ottobre 2009**, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 24 giugno 2009 Rep.236, i Comuni di

Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano s/S, hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, L.R. n.10/2008;

- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla polizia municipale approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. **14** del **16 ottobre 2009**, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione dei Comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia, per brevità chiamata Unione, delle funzioni relative alla polizia municipale. Il conferimento consiste nella gestione dell'intero servizio di polizia municipale a livello sovracomunale, già in capo ai Comuni, i quali perdono ogni titolarità e competenza in materia.

La gestione unitaria è finalizzata a garantire :

- a) la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze di P.M. per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- b) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione;
- c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio dell'Unione al fine di garantire la tutela e sicurezza della popolazione
- d) la specializzazione degli agenti di polizia in servizio nelle seguenti aree:
 - Amministrazione e contabilità;
 - Infortunistica e codice stradale;
 - Attività Commerciali;
 - Edilizia e Ambiente.

Viene pertanto costituito il servizio unico sovracomunale di Polizia Municipale dell'Unione formato dagli agenti già appartenenti al servizio di P.M. dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano s/S, ai sensi della legge n. 65/86, del D.Lgs 267/00 e della L.R. 24/2003;

Art. 2 –FUNZIONI TRASFERITE

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali di provenienza. In via esemplificativa le funzioni del Servizio Unico di Polizia Municipale si possono così classificare:

- servizio di informazione e comunicazione;
- gestione verbali e contenzioso;
- riscossione proventi e formazione del ruolo;
- formazione ed aggiornamento;
- acquisti comuni;
- polizia commerciale;
- polizia igienico sanitaria;
- polizia rurale e veterinaria;
- polizia amministrativa;
- polizia edilizia;
- polizia ambientale;
- servizio di controllo del territorio;
- protezione civile;
- polizia igienico sanitaria;
- polizia stradale;
- polizia urbana;
- pubblica sicurezza;
- educazione stradale;
- accertamenti anagrafici;

Le funzioni di carattere amministrativo e contabile legate al servizio Polizia Municipale dell'Unione sono istruite dall'Agente di Polizia Municipale territorialmente competente il quale dovrà avvalersi strumenti informativi adeguati al fine di non far gravare sulla sede dell'ufficio carichi di lavoro burocratico aggiuntivi rispetto all'attività di coordinamento.

Restano esclusi dalla presente convenzione e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni le funzioni di Ufficiale di Governo, limitatamente alle competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti. All'uopo gli stessi Sindaci, d'intesa con il Responsabile, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di polizia locale secondo principi di necessità e di autonomia, senza vincolo di provenienza.

Art. 3 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione

avviene con decorrenza dal **01.12.2009**

2. L'Unione esercita le attività di Polizia Municipale, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale corrispondente a quanto indicato dalla prima ipotesi di programma annuale organizzativo del Servizio di Polizia Municipale adottato dalla Giunta dell'Unione, che viene adeguato nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.

3. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal programma di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione

4. L'Unione esercita le funzioni di Polizia Municipale, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti ed in particolare dalla Regione Emilia Romagna per le gestioni associate e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

5. L'Unione esercita tale funzione utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 4 e 7 della presente convenzione.

Art. 4 – DOTAZIONE ORGANICA E SEDE

1. La responsabilità politica del Servizio di Polizia Municipale viene affidata al Presidente dell'Unione o suo delegato. La Giunta dell'Unione individuerà il Responsabile del Servizio ed in mancanza del Responsabile verranno applicate le norme di legge in materia. Spetta al Responsabile (Ufficiale di P.M.) la gestione ed il coordinamento dell'intero Servizio.

2. I comuni conferenti comandano all'Unione gli agenti di Polizia Municipale attualmente in dotazione .

3. Il trasferimento all'Unione del personale comunale per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per

corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione, attraverso il comando, il personale dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. La dotazione organica del Servizio Associato di Polizia Municipale, viene annualmente determinata con il relativo Programma nell'ambito del Piano Annuale di fabbisogno del personale dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

6. La sede operativa è stabilita negli uffici dell'Unione che fungerà altresì da centro di coordinamento per le pratiche amministrative legate al servizio e l'aggiornamento della modulistica.

Sono altresì istituiti uffici decentrati negli altri Comuni del territorio dell'Unione.

Gli Agenti di Polizia Municipale in servizio si riuniscono, presso la sede del Servizio dell'Unione, almeno due volte al mese e sarà cura del referente provvedere alla convocazione al fine necessario di coordinamento e di programmazione del lavoro. A tale riunione può partecipare il Presidente dell'Unione o suo delegato.

L'unione si uniformerà progressivamente agli standard regionali di servizi e di personale, anche in base alle risorse disponibili.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e le risorse economiche ipotizzate per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine

di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno

ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi dal Servizio Associato di Polizia Municipale in relazione al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

3. La quota dei singoli enti va versata all'Unione in rate almeno trimestrali anticipate.

4. In sede di riparto delle suddette spese, per i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno compensazioni per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle

attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento delle funzioni relative alla polizia municipale all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal termine indicato all'art. 3 ed hanno durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2010 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento dell'Unione

1. La retrocessione del singolo comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo

all'Unione.

4. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni e comandato all'Unione ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula della stessa.

Le Amministrazioni adotteranno ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno delle stesse per il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione per le necessità dell'Ufficio Associato.

5. Il recesso di un solo Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni, salva l'impossibilità di accedere ai contributi regionali previsti in materia. Nel caso in cui a recedere sia più di un comune, l'Unione valuterà l'opportunità di tenere in vita o meno la gestione unificata.

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 11 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione; nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente in materia.

2. Con la presente convenzione l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti ai sensi dell'art.1.

ARTI. 12 – NORME TRANSITORIE

1. Sino alla predisposizione della modulistica del Servizio di Polizia dell'Unione, ogni agente di P.M. potrà continuare ad utilizzare la modulistica del comune di provenienza.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEFIORINO

F.to Sig. Maurizio Paladini

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRIGNANO S/S

F.to Sig. Mauro Fantini

IL SINDACO DEL COMUNE DI FRASSINORO

F.to Sig. Gianni Fontana

IL SINDACO DEL COMUNE DI PALAGANO

f.to Sig. Paolo Galvani

IL PRESIDENTE

DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA

f.to Sig. Maurizio Paladini